



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

n. 599/2025 del 23/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA LIMITAZIONE VENDITA E ABBANDONO CONTENITORI BEVANDE IN CONCOMITANZA CON LE INIZIATIVE PREVISTE PER LE GIORNATE DEL 24 DICEMBRE 2025, DEL 31 DICEMBRE 2025 E IL 1 GENNAIO 2026 E DIVIETO DI USARE E FAR ESPLODERE PER LE INTERE GIORNATE DEL 31 DICEMBRE 2025 E DEL 1 GENNAIO 2026 SU AREE PUBBLICHE E SUOLO PUBBLICO, AL DI FUORI DEGLI SPETTACOLI DI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI, FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI, ANCORA CHE DI LIBERA VENDITA;

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2025 e nelle giornate del 1 gennaio 2026 sono previste a Gaeta varie iniziative con musica e spettacoli di intrattenimento;

Considerato che in relazione a quanto sopra è previsto un cospicuo afflusso di persone proveniente anche da fuori regione;

Ritenuto per le motivazioni connesse ad una serena fruizione degli spettacoli di dover introdurre, esclusivamente per le giornate in questione, misure precauzionali al fine di prevenire eventuali problematiche derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e dalla possibile rottura di contenitori di bevande in vetro, fonte di degrado e di pericolo per l'incolumità pubblica;

Ravvisato pertanto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover introdurre il divieto di vendita per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, bevande in qualsiasi tipo di contenitore, e altresì l'abbandono, da parte di chiunque, di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro;

Preso atto della Circolare Questore di Latina Cat. A4/Gab. 2017 n. 1355 del 17.07.2017, avente ad oggetto "Misure di Safety in occasione di eventi e manifestazioni";

Considerato inoltre che:

- in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti;
- l'uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo senza l'adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, nonché del patrimonio

- artistico storico culturale del Comune di Gaeta;
- esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplodente, per i quali è ammessa la vendita al pubblico;

Ritenuto pertanto che è necessario disciplinare l'utilizzo dei predetti fuochi d'artificio esplodenti e/o infiammabili al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e l'integrità patrimoniale;

Visti:

- ~ Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ~ Il D.M. 5 agosto 2008;
- ~ La L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- ~ La legge n.48/2017;
- ~ la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale prot. n. 557 del 29.11.2021;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa:

1 - ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti,
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria,

E' FATTO DIVIETO

in concomitanza con le iniziative previste per i giorni 24 dicembre 2025 dalle ore 15.00 alle ore 24.00, per festeggiare il Capodanno dalle ore 11.00 del 31.12.2025 alle ore 07.00 del 01.01.2026:

- a) di vendere, per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro (siano essi bottiglie, bicchieri o altro tipo di contenitori);
- b) l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

inoltre, E' FATTO DIVIETO

di usare e far esplodere per le intere giornate del 31 dicembre 2025 e del 1 gennaio 2026 su aree pubbliche e suolo pubblico, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnicici, ancorché di libera vendita;

- ~ Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00.
- ~ Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

- ~ che copia della presente venga inviata alle Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza e la verifica dell'esecuzione;
- ~ che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del

Comune di Gaeta, ed inviata ai mezzi di informazione.

IL SINDACO
CRISTIAN LECCESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)